



Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse

A.C. 1074-A

Dossier n° 246/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
24 aprile 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1074-A
Titolo:	Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Bagnai

La proposta di legge modifica l'articolo 132 del **codice in materia di protezione dei dati personali** di cui al d.lgs. 196/2003, al fine di prevedere la possibilità di **acquisire i dati relativi al traffico telefonico e telematico** qualora si renda necessaria per esigenze di **tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato**.

Secondo quanto chiarito nella relazione illustrativa, la *ratio* della proposta è quella di consentire l'acquisizione dei dati "necessari per la localizzazione di persone scomparse o, comunque, utili alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica di persone che versino in condizioni di pericolo".

La proposta di legge istituisce, altresì, il 13 dicembre di ogni anno, la **Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse**.

Contenuto

La proposta di legge, originariamente costituita da un unico articolo, a seguito delle **modifiche apportate in sede referente** consta ora di 2 articoli.

Oltre all'introduzione dell'articolo 2, che istituisce la Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, in virtù del quale è stato cambiato anche il titolo della proposta di legge, sono state apportate significative modifiche all'articolo 1 della proposta di legge, con la sostanziale modificazione del comma 1, lettera a), capoverso 3-*bis*.1 e l'inserimento del nuovo comma 2.

Più nel dettaglio, il **comma 1, lett. a)**, inserisce all'**articolo 132** del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003 (cd. "Codice della *privacy*") il comma 3-*bis*.1, al fine di prevedere che, al di fuori dei casi di acquisizione dei dati nell'ambito di un procedimento penale, disciplinati dai commi 3 e 3-*bis*, i dati relativi al **traffico telefonico**, al **traffico telematico** e alle **chiamate senza risposta** di cui ai commi 1 e 1-*bis* possano essere acquisiti qualora siano ritenuti necessari per **esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato**.

Acquisizione
dati per tutelare
la vita e
l'integrità fisica
dell'interessato

La tutela dei dati personali a livello europeo è oggetto del c.d. "**pacchetto protezione dati**", comprensivo del [Reg. 2016/679 UE \(Reg. generale sulla protezione dei dati personali, cd. GDPR\)](#), che reca disposizioni direttamente applicabili negli Stati membri, e della [Direttiva 2016/680/UE](#). Nell'ordinamento interno, il [Codice della privacy](#) (d.lgs. 196/2003) è stato modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal d.lgs. 51/2018 al fine di adeguarlo al pacchetto protezione dati.

E' opportuno ricordare come, ai sensi dell'art. 4, numero 1, del Reg. GDPR per "dato personale" si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato").

In particolare, l'**articolo 132 del codice della privacy**, su cui interviene la proposta in commento, reca la disciplina relativa alla **conservazione dei dati di traffico**.

L'art. 132 del
d.lgs. 196/2003

Il **comma 1** prevede che, **per finalità di accertamento e repressione di reati**, i dati relativi al **traffico telefonico** siano conservati dal fornitore per **24 mesi** e quelli relativi al **traffico telematico**, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, per **12 mesi** (resta fermo quanto previsto dall'art. 123, comma 2, sulla conservazione dei dati da parte del fornitore a fini di fatturazione o pagamento o in caso di contestazione). Il **comma 5-bis** fa peraltro salva la disciplina di cui all'[art. 24 della legge 167/2017](#), in attuazione dell'art. 20 della direttiva (UE) 2017/541, che prevede conservazione dei dati fino a **72 mesi** per finalità di **contrasto al terrorismo**.

Il **comma 1-bis** dispone che i dati relativi alle **chiamate senza risposta** siano conservati per **30 giorni**.

Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti, i dati sono acquisiti previa **autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato**, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private (**comma 3**). In caso di urgenza l'acquisizione è disposta con decreto motivato del pubblico ministero, comunicato immediatamente e comunque non oltre 48 ore al giudice il quale, entro le successive 48 ore, decide sulla convalida (**comma 3-bis**).

il **comma 3-ter** rinvia, per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 15-22 Reg. GDPR relativamente ai dati conservati ai sensi del comma 1, alle limitazioni di cui all'art. 2-undecies, a norma del quale i predetti diritti non possono essere esercitati qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio, agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive, all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta, alle attività di un soggetto pubblico non economico, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità, allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte (*whistleblowing*), agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.

Il **comma 3-quater** stabilisce l'**inutilizzabilità dei dati** acquisiti in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis.

I **commi da 4-ter a 4-quinquies** disciplinano la facoltà del Ministro dell'interno, o di specifici soggetti da lui delegati, di richiedere, salvo convalida del pubblico ministero, la conservazione, per un periodo non superiore a 90 giorni prorogabile per una durata complessiva non superiore a 6 mesi, dei dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, per lo svolgimento delle investigazioni preventive di cui all'[art. 226 disp. att. c.p.p.](#) ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati.

Il **comma 5** rimette al Garante l'adozione di un provvedimento di carattere generale volto a prescrivere le misure e gli accorgimenti di garanzia per il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1.

La **modifica apportata in Commissione al comma 3-bis.1** è volta a **ridefinire il procedimento per l'acquisizione dei suddetti dati** attraverso:

Art. 1, co. 1,
lett. a) -
procedura per
l'acquisizione
dei dati

- la specificazione che **la richiesta al pubblico ministero**, cui compete l'emanazione del decreto motivato che dispone l'acquisizione dei dati, **deve pervenire dai responsabili degli uffici o comandi di livello provinciale** della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza indicati al comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al d. lgs. n. 271/1989;

Il citato art. 226 individua una pluralità di soggetti. Si valuti pertanto l'opportunità di precisare se tutti i soggetti ivi citati sono titolari del potere di richiesta al p.m. circa l'acquisizione dei dati telefonici o la norma debba intendersi circoscritta ai soli responsabili di livello provinciale, con esclusione dei responsabili dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza istituiti con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 12 del dl 152/1991;

- l'introduzione, al secondo periodo, di una **procedura semplificata**, nei casi in cui non sia possibile attendere il decreto del p.m. **per ragioni di urgenza**, che **consente ai responsabili degli uffici o comandi di livello provinciale** della Polizia di Stato,

dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza **di acquisire i dati previa autorizzazione del p.m., rilasciata anche oralmente o per via telematica**, che deve essere comunque confermata con decreto motivato del p.m. entro le 48 ore successive;

- la previsione secondo cui **dell'acquisizione dei dati** debba essere data **notizia al prefetto** a cura dei citati responsabili degli uffici o comandi di livello provinciale.

Si ricorda che la disciplina in materia di **acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico a fini penali** contenuta nell'art. 132 del codice della *privacy* è stata oggetto di una recente modifica da parte dell'art. 1 del decreto-legge n. 132/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178/2021, attraverso la quale l'ordinamento interno si è conformato ai principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella [sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18](#). In particolare, la Corte, nella citata sentenza, aveva affermato la necessità di delimitare l'ambito dei reati per i quali tale acquisizione è consentita, circoscrivendola alle sole procedure aventi per scopo la lotta contro **gravi forme di criminalità** o la prevenzione di **gravi minacce alla sicurezza pubblica**, nonché di autorizzare l'acquisizione solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato o **da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente** (diversa dall'autorità che chiede l'accesso ai dati).

Il **comma 1, lett. b)**, reca una modifica al comma 3-*quater* del medesimo art. 132 del Codice della *privacy*, volta a prevedere che i dati acquisiti in violazione del comma 3-*bis*.1 (oltre che, come previsto dal testo vigente, in violazione dei commi 3 e 3-*bis*) **non possano essere utilizzati**. A tal proposito, si evidenzia che la non utilizzabilità sancita dal comma 3-*quater*, riferendosi ai dati acquisiti in violazione dei commi 3 e 3-*bis*, avrebbe rilievo con riferimento ai relativi procedimenti penali, mentre nell'ipotesi di cui all'articolo 3-*bis*.1 tale acquisizione non è funzionale ad un procedimento penale.

*Si valuti pertanto l'opportunità di chiarire la portata della non utilizzabilità dei dati acquisiti in violazione del comma 3-*bis*.1*

Art. 1, co. 1, lett. b) - divieto di utilizzazione dei dati

In sede referente è stato altresì introdotto il **comma 2 all'articolo 1**, con cui viene **modificata la legge n. 203 del 2012**, che reca **disposizioni per la ricerca delle persone scomparse**.

Il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 1 della citata legge n. 203 del 2012 è volto a **permettere l'accesso agli archivi del Centro elaborazione dati** di cui all'art. 8 della legge n. 121 del 1981 anche **al personale dei corpi e servizi di polizia locale** (in deroga alle disposizioni generali di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 121 del 1981, che circoscrive l'accesso agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati).

Art. 1, co. 2 - accesso agli archivi del Centro elaborazione dati

Il Centro elaborazione dati, istituito presso il Ministero dell'interno, cura la classificazione, l'analisi e la valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e la loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia. Le informazioni e i dati devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi del codice di procedura penale. In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati.

Tale accesso incontra i seguenti **limiti soggettivi ed oggettivi**:

- può essere effettuato soltanto dal personale di polizia locale **addetto a servizi di polizia stradale e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza**;
- è consentito soltanto nell'ambito degli adempimenti connessi alla **ricerca delle persone scomparse** previsti dalla normativa vigente e **nei limiti delle competenze proprie** del suddetto personale;
- è consentito **al fine esclusivo di consultare la denuncia di scomparsa**.

Per quanto riguarda l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, essa è conferita dal prefetto con decreto, su richiesta motivata dell'amministrazione comunale interessata, ed è funzionale all'esercizio di funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, in collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, nell'ambito territoriale del comune di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni.

Restano ferme le disposizioni che prevedono, ai sensi dell'art. 16-*quater* del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, la facoltà di accesso allo schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identità rubati o

smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati da parte del personale di polizia locale addetto a servizi di Polizia stradale e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

E' stato infine aggiunto l'articolo 2, istitutivo della **Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse**. Tale giornata cade il **13 dicembre** di ciascun anno ed ha come finalità la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema delle persone scomparse e la promozione di iniziative di solidarietà e vicinanza alle loro famiglie. Conseguentemente, è modificato il titolo della proposta di legge.

Art. 2 - Giornata nazionale delle persone scomparse

La Giornata nazionale **non determina** gli **effetti civili** di cui alla legge n. 260 del 1949, **né** dalla stessa devono derivare **nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**: è infatti previsto che le amministrazioni competenti provvedano agli adempimenti che essa comporta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si ricorda che la legge 260 del 1949, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive, contiene l'elenco dei giorni considerati festivi a livello nazionale, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici (art. 2). Nel corso degli anni tale elenco è stato più volte modificato ad opera di vari interventi normativi, tra i quali si ricordano: la legge 54 del 1977, che ha soppresso alcune festività tra quelle elencate dalla legge 260 del 1949 e aveva rideterminato il giorno di celebrazione della festa nazionale della Repubblica (2 giugno), fissandolo alla prima domenica di giugno; il D.P.R. 792 del 1985, che reca l'elenco delle ricorrenze religiose riconosciute quali giorni festivi (e che ha determinato, in particolare, il ripristino della festività del 6 gennaio); la legge 336 del 2000 che ha ripristinato, a decorrere dal 2001, la festività del 2 giugno.

Nell'individuare le solennità civili, l'articolo 3 della legge 260 del 1949 fa discendere da tale qualifica l'imbandieramento dei pubblici edifici e l'orario ridotto negli uffici pubblici. Tuttavia, la legge 54 del 1977 ha disposto che le solennità civili previste per legge, che cadano nei giorni feriali, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzioni di orario per le scuole di ogni ordine e grado. Piuttosto, nelle giornate prescelte si svolgono celebrazioni solenni, manifestazioni e iniziative di sensibilizzazione sui temi della ricorrenza.

Testo dell'art. 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003 (vigente e modificato dall'A.C. 1074)

Normativa vigente	A.C. 1074-A
Decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Art. 132	
<i>(Conservazione di dati di traffico per altre finalità)</i>	<i>(Conservazione di dati di traffico per altre finalità)</i>
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.	1. <i>Identico.</i>
1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni.	1-bis. <i>Identico.</i>
2. <i>Abrogato</i>	
3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della	3. <i>Identico.</i>

reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.	
3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato.	3-bis. <i>Identico.</i>
	3-bis.1. Al di fuori dei casi di cui ai commi 3 e 3-bis, possono essere acquisiti, presso il fornitore, i dati di cui ai commi 1 e 1-bis ritenuti necessari per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, con decreto motivato del pubblico ministero, su richiesta dei responsabili degli uffici o comandi di livello provinciale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza indicati a comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Quando, in ragione dell'urgenza, non è possibile attendere il decreto del pubblico ministero, i dati di cui al primo periodo sono acquisiti dai predetti responsabili previa autorizzazione del pubblico ministero, anche resa oralmente o per via telematica, confermata con decreto motivato entro le quarantotto ore successive all'acquisizione. Dell'acquisizione dei dati richiesti ai sensi del presente comma i responsabili dei citati uffici o comandi danno notizia al prefetto.
3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalità indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.	3-ter. <i>Identico</i>
3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati.	3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3, 3-bis e 3-bis.1 non possono essere utilizzati.
4. <i>Abrogato</i>	
4-bis. <i>Abrogato</i>	

4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.	4-ter. Identico.
4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorità richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorità. In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.	4-quater. Identico.
4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.	4-quinquies. Identico.
5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante ((con provvedimento di carattere generale)), volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1.	5. Identico.
5-bis. È fatta salva la disciplina di cui all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.	5-bis. Identico.

Ricorrenze festive e civili istituite con legge

La tabella che segue elenca le ricorrenze festive (diverse dalle domeniche) e civili istituite con legge.

Data	Ricorrenza	Giorno festivo	Legge
1° gennaio	Primo giorno dell'anno; Maria Santissima Madre di Dio	•	L. 260/1949
6 gennaio	Epifania del Signore	•	L. 260/1949[1]
7 gennaio	Giornata nazionale della bandiera		L. 671/1996
20 gennaio	Giornata del rispetto (per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo)		L. 70/2024
25 gennaio	Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria		L. 49/2025
26 gennaio	Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini		L. 44/2022
27 gennaio	Giorno della Memoria (in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti)		L. 211/2000
1° febbraio	Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo		L. 9/2017
4-11 febbraio	Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM)		L. 187/2023
10 febbraio	Giorno del ricordo (in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale)		L. 92/2004
11 febbraio	Anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede		L. 260/1949[2]
16 febbraio	Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili		Art. 19-bis, D.L. 17/2022 (L. 34/2022)
20 febbraio	Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato		L. 155/2020
21 febbraio	Giornata nazionale del <i>Braille</i>		L. 126/2007
6 marzo	Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità		L. 212/2018
12 marzo	Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari <i>Celebrata annualmente in data stabilita con DM salute</i> [3]		L. 113/2020
17 marzo 2011	150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia	•	D.L. 64/2010 (L. 100/2010) D.L. 5/2011 (L. 47/2011)[4]
17 marzo	Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera		L. 222/2012
18 marzo	Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus		L. 35/2021
21 marzo	Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie		L. 20/2017
[variabile]	Lunedì dopo Pasqua	•	L. 260/1949

6 aprile	Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni abruzzesi, nonché degli altri eventi sismici e delle calamità naturali che hanno colpito l'Italia		D.L. 225/2010
9 aprile	Giornata nazionale dell'ascolto dei minori		L. 104/2024, art. 3
11 aprile	Giornata del mare		D.Lgs. 229/2017, art. 52
15 aprile	Giornata nazionale del <i>made in Italy</i>		L. 206/2023
25 aprile	Anniversario della Liberazione	•	L. 260/1949
1° maggio	Festa del lavoro	•	L. 260/1949
5 maggio	Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia		L. 41/2009
9 maggio	Giorno della memoria (dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)		L. 56/2007
20 maggio	Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare		L. 194/2015
2 giugno	Festa nazionale della Repubblica	•	L. 260/1949 ^[5]
24 giugno	Giornata nazionale delle periferie urbane		L. 170/2024
29 giugno	Santi Pietro e Paolo	• ^[6]	L. 260/1949
15 agosto	Assunzione della Beata Vergine Maria	•	L. 260/1949
9 settembre	Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare		L. 186/2002 L. 204/2012
20 settembre	Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale		L. 6/2025
28 settembre	Insurrezione di Napoli		L. 260/1949 ²
2 ottobre	Festa nazionale dei nonni		L. 159/2005
3 ottobre	Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione		L. 45/2016
4 ottobre	Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena		L. 132/1958 L. 24/2005
4 ottobre	Giorno del dono		L. 110/2015
8 ottobre	Giornata nazionale «Per non dimenticare» (sicurezza dei trasporti). In memoria del disastro aereo di Linate		D.L. 121/2021, art. 7-bis (L. 156/2021)
9 ottobre	Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo		L. 101/2011
24 ottobre	Giornata nazionale dello spettacolo		L. 164/2021
31 ottobre	Giornata nazionale «Giovani e memoria»		L. 234/2021, art. 1, co. 788

1° novembre	Tutti i Santi	•	L. 260/1949
4 novembre	Giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate		L. 27/2024 260/1949 ^[7]
2ª domenica di novembre	Giornata nazionale dell'agricoltura		L. 24/2024
9 novembre	Giorno della libertà (in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino)		L. 61/2005
12 novembre	Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace		L. 162/2009
3ª domenica di novembre	Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada		L. 227/2017
20 novembre	Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza		L. 451/1997
21 novembre	Giornata nazionale degli alberi		L. 10/2013
8 dicembre	Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria	•	L. 260/1949
15 dicembre	Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico		L. 25/2024
25 dicembre	Natale del Signore	•	L. 260/1949
26 dicembre	Giorno successivo al Natale	•	L. 260/1949

^[1] La festività, soppressa dall'art. 1 della L. 54/1977, è stata successivamente ripristinata ai sensi del D.P.R. 792/1985.

^[2] Solennità civile ex L. 260/1949, non comporta riduzione di orario nei pubblici uffici ai sensi dell'art. 2 della L. 54/1977.

^[3] Con D.M. 27 gennaio 2022 è stata indetta per il giorno 12 marzo di ogni anno.

^[4] Il D.L. 64/2010 ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia. Successivamente, il D.L. 5/2011 ha stabilito che, limitatamente all'anno 2011 il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli artt. 2 e 4 della L. 260/1949.

^[5] L'art. 1 della L. 54/1977 ha disposto che la celebrazione della festa nazionale della Repubblica abbia luogo la prima domenica di giugno. Successivamente, l'art. 1 della L. 336/2000, ha disposto che, a decorrere dal 2001, la celebrazione della festa nazionale abbia nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno.

^[6] Giorno festivo per il solo comune di Roma (festività soppressa dall'art. 1 della L. 54/1977 e ripristinata per il comune di Roma dall'art. 1 del D.P.R. 792/1985).

^[7] La L. 260/1949 considerava tra i giorni festivi il 4 novembre, giorno dell'unità nazionale. La L. 54/1977 ha disposto che la celebrazione della festa dell'unità nazionale abbia luogo, anziché il 4 novembre, la prima domenica di novembre. Da allora, il 4 novembre ha cessato di essere giorno festivo. La L. 27/2024 ha ripristinato la data del 4 novembre per la ricorrenza nazionale ma non anche gli effetti civili.